

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA

TRA

Il Dipartimento di **Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche** (di seguito denominata “**STEBICEF**”) dell’Università degli Studi di Palermo con sede in Palermo, Viale delle Scienze Ed. 16/ Via Archirafi, 32 – CAP 90123, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Silvestre Buscemi, giusto D.R. n. 2613 del 03.10.2018,

E

La Società **Technology Scientific S.r.l.** (di seguito denominata “**TS**”), Via del Quarnaro, 14, 90100, Palermo, Italia | Registro imprese Palermo Enna CF/P.IVA/VAT: 06715760820 | REA: 410471 | info@tecscien.com; techscien@pec.net, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Montalbano,

di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento STEBICEF si pone l'obiettivo, nel suo piano strategico e di ricerca, di creare, in sinergia con altre Istituzioni, una struttura trainante per la ricerca biologica, biotecnologica, chimica, farmaceutica ed ambientale dell'Ateneo e di contribuire così al suo sviluppo accademico e scientifico, promuovendo anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati, Società/Aziende pubbliche e/o private, in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
- TS è una Start-up, già Spin-off Accademico dell’Università di Palermo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo del 07/11/2019, n. repertorio 761/2019, n. protocollo 106606/2019, che si occupa di sviluppo, produzione e trasferimento tecnologico di prodotti nutraceutici;
- Considerato i rapporti di collaborazione già esistenti e i reciproci interessi scientifici e formativi, le Parti intendono perfezionare un Accordo che metta a fattore comune beni e servizi per attività di ricerca autonome o congiunte;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tenendo conto di quanto disposto dal successivo art. 2.

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo

Con il presente Accordo TS e STEBICEF, concordano sulla opportunità di stringere una collaborazione operativa di attività di ricerca concernente lo **studio della valutazione delle proprietà antibatteriche e antifungine di preparati nutraceutici e di molecole attive naturali**, a partire da materie prime e preparati fornite da TS. Le attività di ricerca e sviluppo, oggetto del presente Accordo, verranno eseguite da personale di STEBICEF e, ove necessario, con il supporto di un dipendente di TS, preventivamente autorizzato a frequentare i locali del Dipartimento e previa stipula di apposita assicurazione personale contro infortuni e responsabilità civile.

Articolo 3 – Impegni di TS

TS si impegna a:

- 3.1 fornire le molecole attive e i preparati a base di queste o le formulazioni da essa sviluppati.
- 3.2 condividere il proprio know-how acquisito nel trasferimento tecnologico di prodotti nutraceutici e dispositivi medici, ai fini di intraprendere azioni congiunte di ricerca, formazione, divulgazione e promozione, nonché attività di coordinamento dirette ad ottenere finanziamenti in partenariato con l'Università di Palermo.
- 3.3 destinare, ove necessario, un suo dipendente a supporto dello svolgimento delle attività su elencate anche su tematiche di ricerca specifiche e di interesse comune.
- 3.4 provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.
- 3.5 versare a STEBICEF un contributo economico di euro 2.000,00 (duemila,00) per l'acquisto di consumabili necessari allo svolgimento delle attività inerente lo studio in oggetto o per l'eventuale affidamento di un contratto di collaborazione di natura occasionale.

Articolo 4 – Impegni di STEBICEF

STEBICEF si impegna a:

- 4.1 offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio personale per le attività di ricerca da concordarsi con TS;
- 4.2 collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione della Ricerca nonché alla pubblicazione e divulgazione dei risultati della Ricerca.

Articolo 5 – Responsabili

- 5.1 STEBICEF indica il Prof. Domenico Schillaci, quale Responsabile scientifico del presente Accordo;
- 5.2 TS indica il Dott. Montalbano Francesco, quale Referente Scientifico e amministrativo del presente Accordo.

Articolo 6 – Rapporti economici

TS si impegna a versare a STEBICEF, a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, un contributo di euro 2.000,00 (duemila/00).

Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto il Dipartimento svolge le attività oggetto del suddetto Accordo nell'ambito della propria attività istituzionale. L'importo sarà corrisposto da TS a STEBICEF, a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo, a fronte della presentazione della correlata nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di intesa scritta, da comunicarsi attraverso PEC, per ulteriori 12 mesi, da proporre con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni, a seguito di preliminare approvazione da parte dei rispettivi Organi preposti.

Articolo 8 – Riservatezza e proprietà dei risultati

8.1 Le parti convengono che, senza una intesa reciproca, per il periodo di vigenza dell'Accordo e per gli anni successivi dalla sua conclusione intervenuta per qualsiasi causa, osserveranno la massima riservatezza sulle attività di ricerca o risultati nei confronti di qualsiasi soggetto non direttamente coinvolto nell'attività di ricerca oggetto del presente accordo, per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsivoglia natura, dei quali fossero venuti a conoscenza in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile.

8.2 I risultati potranno essere utilizzati, durante o successivamente alla data di termine del presente Accordo, ai fini di eventuali pubblicazioni su accreditate riviste scientifiche per la diffusione nella comunità scientifica e potranno essere eventualmente presentati presso Congressi, anche al fine di darne la più opportuna rilevanza, solo previa liberatoria rilasciata da TS.

Articolo 9 – Recesso unilaterale

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere tramite PEC, con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 STEBICEF provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

10.2 TS si impegna a trattare i dati personali provenienti da STEBICEF unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Articolo 11 - Personale, coperture assicurative e sicurezza

Nella conduzione della Ricerca di cui al presente Accordo le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio Personale anche non dipendente (*e.g.* assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di Personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività specialistica da svolgere.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (*i.e.* trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività

attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente Accordo manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previa intesa con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Articolo 12 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.

Articolo 13 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Articolo 14 - Registrazione e spese

Il presente Accordo sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

Le imposte di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di TS.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, composto da un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

PER il Dipartimento STEBICEF
Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi

PER Technology Scientific S.r.l.
Legale rappresentante
Dott. Francesco Montalbano